

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

**DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018
24/2018/R/TLR**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1003^a riunione del 18 gennaio 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 411/2014/R/com (di seguito: deliberazione 411/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 19/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 562/2016/R/tlr (di seguito: deliberazione 562/2016/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 111/2017/R/tlr (di seguito: deliberazione 111/2017/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 742/2017/R/com;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 112/2017/R/tlr (di seguito: documento per la consultazione 112/2017/R/tlr);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 378/2017/R/tlr (di seguito: documento per la consultazione 378/2017/R/tlr);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 ottobre 2017, 725/2017/R/tlr.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14, agli articoli 9, 10 e 16, ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (di seguito anche: telecalore);
- in particolare, l'articolo 10, comma 17, lettera b), del citato decreto legislativo, prevede che l'Autorità stabilisca i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alla rete di telecalore e le modalità per l'esercizio del diritto

**Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tr
e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tr**

- di scollegamento dalla rete;
- il medesimo articolo 10, comma 17, prevede, inoltre, che l’Autorità:
 - individui le modalità con cui devono essere resi pubblici i prezzi del servizio, inclusi quelli per l’allacciamento e per la disconnessione delle utenze (*lettera c*); al riguardo, è bene subito chiarire che il diritto alla disconnessione riconosciuto all’utente non è altro che un diritto di recesso dal contratto concluso col gestore, recesso che comporta una serie di attività materiali volte a garantire una effettiva “incomunicabilità” tra l’impianto dell’utente e l’infrastruttura del gestore;
 - definisca la regolazione in materia di qualità del servizio (*lettera a*);
 - stabilisca le tariffe di cessione del calore limitatamente ai casi in cui sussiste l’obbligo di allacciamento alla rete imposto da Comuni o Regioni (*lettera e*);
 - ai sensi dell’articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/2014, la regolamentazione introdotta dall’Autorità, si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
 - l’Autorità esercita, anche nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto già avviene nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici;
 - ai sensi del citato articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/2014 e dell’articolo 1, della legge 481/95, nell’esercitare i predetti poteri l’Autorità persegue la promozione della concorrenza, nonché dello sviluppo del settore del telecalore, nella prospettiva di una maggiore efficienza del servizio e di tutela dell’utente.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 562/2016/R/tr, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva al fine di costruire una base informativa completa e dettagliata sulle modalità applicate dagli esercenti per l’allacciamento dell’utenza alle reti e per la disconnessione (scollegamento) dell’utenza dalle medesime reti, sui connessi costi, corrispettivi ed oneri applicati all’utenza e sui relativi criteri di determinazione;
- con riferimento ai criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento, nell’ambito dell’indagine di cui al precedente punto:
 - a) la maggior parte degli esercenti ha dichiarato di applicare dei corrispettivi inferiori ai costi sostenuti per la realizzazione degli allacciamenti, al fine di rendere il servizio competitivo rispetto ai sistemi di climatizzazione alternativi; tuttavia, in molti casi i dati forniti dagli esercenti in merito ai costi di realizzazione degli allacciamenti non sono puntualmente verificabili, sia per l’eterogeneità del perimetro di allacciamento, sia per la mancata adozione (specialmente da parte degli esercenti di minori dimensioni) di strumenti di contabilità in grado di articolare il costo di allaccio per ciascuna specifica tipologia di utenza;
 - b) un numero ridotto di esercenti include nel contratto di allacciamento e/o nel contratto di fornitura del servizio un piano di ammortamento dei costi di

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

- allacciamento non coperti dal relativo corrispettivo applicato all'utente;
- con riferimento allo scollegamento delle utenze dalla rete, nell'ambito della suddetta indagine conoscitiva è emerso che:
 - a) nel periodo considerato nell'indagine il numero di utenti che hanno presentato richiesta di scollegamento dalla rete di telecalore è stato estremamente limitato;
 - b) alcuni esercenti, al fine di garantire il recupero dei costi sostenuti per l'allacciamento degli utenti, prevedono un periodo minimo di durata contrattuale del servizio, con la contestuale applicazione di penali in caso di recesso anticipato da parte dell'utente.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 112/2017/R/tlr, l'Autorità si è posta l'obiettivo generale di assicurare la tutela degli utenti del servizio di telecalore, eliminando eventuali barriere e distorsioni al corretto funzionamento del mercato dei servizi del calore e alle scelte dei consumatori e, al contempo, di consentire agli esercenti il servizio di recuperare i costi sostenuti nelle fasi della filiera soggette a regolazione, purché: (a) tali costi siano efficienti e pertinenti il servizio di telecalore e, nello specifico, l'attività di allacciamento e di disattivazione/scollegamento, e (b) le modalità di recupero siano trasparenti e non diano luogo a sussidi incrociati (oltre che tra attività diverse) tra diverse tipologie di utenza;
- con riferimento alla regolamentazione degli allacciamenti, nel suddetto documento di consultazione l'Autorità ha previsto di:
 - a) consentire agli esercenti di determinare liberamente i corrispettivi di allacciamento nel primo periodo di regolazione, nel rispetto dei vincoli e degli obblighi informativi illustrati nelle lettere successive;
 - b) imporre agli esercenti il rispetto di un vincolo di coerenza tra i costi e i ricavi associati alla realizzazione degli allacciamenti;
 - c) disporre l'obbligo per gli esercenti di inviare all'Autorità un rapporto annuale di riepilogo contenente gli elementi atti consentire di verificare la congruità tra costi e ricavi correlati all'attività di allacciamento;
 - d) consentire agli esercenti, ai fini della predisposizione del predetto rapporto, di applicare criteri di imputazione dei costi definiti autonomamente fino alla conclusione del procedimento in materia di criteri di separazione contabile di cui alla deliberazione 111/2017/R/tlr, che assicurerà un'allocazione dei costi sostenuti omogenea tra i diversi operatori, in particolare per quanto concerne le modalità di attribuzione dei costi comuni a più attività;
 - e) valutare la possibilità di esonerare dall'invio del predetto rapporto gli esercenti di minori dimensioni, individuati sulla base di una soglia dimensionale da definirsi a seguito del processo di consultazione, al fine di contenere i connessi oneri amministrativi per tali esercenti;
 - f) introdurre l'obbligo per gli esercenti di rendere trasparenti sia per gli utenti, sia per l'Autorità, le eventuali modalità di recupero dilazionato nel tempo dei costi

**Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tr
e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tr**

- sostenuti per l'allacciamento dell'utente e prevedere che tali modalità non diano luogo a sussidi incrociati tra diverse tipologie di utenza;
- g) introdurre in capo agli esercenti specifici obblighi informativi verso l'Autorità in relazione agli allacciamenti effettuati, con particolare riferimento al loro numero e alla loro tipologia, al costo associato a ciascun allacciamento, alle relative determinanti e ai corrispettivi applicati all'utenza, al fine di monitorare l'attività di allacciamento e di disporre delle informazioni necessarie per effettuare un'eventuale revisione dei criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento al termine del periodo di regolazione;
 - h) definire il perimetro dell'attività di allacciamento che gli esercenti devono applicare ai fini della predisposizione del rapporto di riepilogo di cui alla precedente lettera g);
 - i) definire una durata relativamente breve del periodo di regolazione, pari a due anni, al fine di consentire una revisione della disciplina degli allacciamenti non appena saranno stati raccolti gli elementi informativi di cui alle precedenti lettere c) e g) ;
 - j) introdurre in capo agli esercenti specifici obblighi informativi verso gli utenti, al fine di assicurare la massima trasparenza verso gli utenti del servizio (anche potenziali), nonché verso altri soggetti terzi interessati; in particolare, è stata prevista l'introduzione sia di obblighi informativi a valenza generale, da ottemperare tramite il sito *internet* dell'esercente, sia di obblighi informativi specifici, da ottemperare nella fase di preventivazione dell'allacciamento, con particolare riferimento ai contenuti minimi del preventivo;
 - k) definire le modalità per la presentazione della richiesta di preventivazione dell'allacciamento all'esercente;
 - l) disporre che l'esercente sia sempre tenuto a presentare al richiedente il preventivo di allacciamento, fatta eccezione per i casi in cui può rispondere negativamente, motivando l'impossibilità di eseguire i lavori; prevedere altresì sin da ora che tale eccezione non trova applicazione qualora sussista un obbligo di allaccio dell'utenza alla rete di telecalore;
 - m) disporre che il preventivo di allacciamento non possa includere eventuali costi imputabili a interventi di potenziamento e/o di ampliamento della rete di distribuzione del calore da cui si realizza lo stacco per la singola utenza;
 - n) disporre che il preventivo costituisca un'offerta irrevocabile, che abbia una validità temporale non inferiore a 90 giorni e che la sua accettazione da parte del richiedente ne prolunghi la validità fino alla completa esecuzione dell'allacciamento;
 - o) stabilire che la documentazione di natura contrattuale e le offerte commerciali formulate dall'esercente il servizio non possano contenere informazioni di carattere promozionale relative al servizio di telecalore;
 - p) disporre che, al fine di consentire al richiedente di disporre tutti gli elementi necessari a confrontare il servizio di telecalore con i servizi di climatizzazione alternativi, contestualmente al preventivo di allacciamento l'esercente sia tenuto

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

- a fornire copia delle condizioni contrattuali di erogazione del servizio, disponendo altresì che all'utente non potranno essere applicate condizioni contrattuali diverse o ulteriori, salvo previo accordo scritto tra le parti;
- q) definire tempistiche differenziate per l'entrata in vigore della nuova disciplina, in funzione del tipo di obbligo informativo previsto, al fine di tenere conto del diverso grado di complessità nell'implementazione di ciascun obbligo; in particolare, è stata prevista l'immediata applicazione degli obblighi informativi relativi alle modalità di presentazione dei preventivi di allacciamento e un periodo di due mesi dalla pubblicazione del provvedimento finale per l'entrata in vigore degli obblighi informativi di carattere generale, che richiedono l'implementazione di sezioni dedicate sul sito *internet* dell' esercente; in aggiunta, si è previsto che l'obbligo di inviare all'Autorità il rapporto annuale di cui alla precedente lettera c) si applichi a partire dal 30 giugno 2019, con riferimento ai dati relativi all'anno 2018;
- con riferimento alla regolamentazione del diritto di recesso (disconnessione), nel suddetto documento per la consultazione 112/2017/R/tlr l'Autorità ha, in via preliminare, chiarito che, dal punto di vista tecnico, le attività materiali che devono essere poste in essere affinché l'esercizio del diritto di recesso sia effettivo (in quanto l'impianto dell'utente non sia più alimentabile dall'infrastruttura del gestore), possono assumere la forma della *disattivazione* o dello *scollegamento*, consistenti in attività materiali che, rispettivamente: (a) impediscono all'impianto di ricevere il servizio dalla rete senza che sia effettuato un vero e proprio scollegamento fisico dalla rete di telecalore; (b) realizzano tale effettivo scollegamento fisico; inoltre, nel merito degli specifici orientamenti, l'Autorità ha prospettato di:
 - a) definire una durata del periodo di regolazione pari a due anni, in analogia a quanto previsto per la regolazione in materia di criteri per la definizione dei contributi di allacciamento;
 - b) definire le modalità con cui l'utente può avanzare all'esercente richiesta di disattivazione o di scollegamento dalla rete di telecalore;
 - c) definire le attività minime che l'esercente il servizio è tenuto a svolgere nel caso, rispettivamente, di *disattivazione* della fornitura e di *scollegamento* dalla rete (perimetro della disattivazione e dello scollegamento);
 - d) escludere dal perimetro dello *scollegamento* la rimozione delle tubazioni interrate, in quanto non si evidenziano rischi a danno dell'utente a fronte di un elevato onere connesso alla rimozione delle stesse, in particolare su reti dotate di valvole di intercettazione a livello stradale;
 - e) prevedere, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10, comma 17, lettera b), del decreto legislativo 102/2014, che gli utenti possano, in qualunque momento e con un congruo preavviso all'esercente (es.: un mese), esercitare il diritto di recesso, chiedendo la *disattivazione* della fornitura o lo *scollegamento* dalla rete, senza dover pagare alcun corrispettivo o penale, fatta salva la possibilità per il gestore di recuperare le eventuali quote residue di ammortamento dei costi di allacciamento, secondo quanto precedentemente concordato con l'utente

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

nell'ambito del relativo piano di rateizzazione/ammortamento; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 10, comma 18, secondo cui la regolazione dell'Autorità si applica, secondo criteri di gradualità, anche alle reti in esercizio, tali previsioni troveranno applicazione anche con riferimento ai contratti pendenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed eventuali clausole difformi contenute nei contratti in essere si considereranno come non apposte;

- f) prevedere che gli esercenti possano offrire agli utenti, dietro pagamento di specifici corrispettivi, attività opzionali sugli impianti d'utenza, ossia attività ulteriori a quelle incluse nel perimetro di cui alla precedente lettera c);
- g) introdurre in capo agli esercenti specifici obblighi informativi verso l'Autorità, al fine di monitorare l'attività di *disattivazione* e di *scollegamento* e il rispetto della regolazione di riferimento;
- h) introdurre in capo agli esercenti specifici obblighi informativi al fine di assicurare la massima trasparenza nei confronti degli utenti del servizio; in particolare, sono stati previsti obblighi informativi di carattere generale, rivolti a tutti gli utenti del servizio, e obblighi informativi specifici in merito alle modalità con cui la richiesta di *disattivazione* e/o *scollegamento* deve essere gestita dall'esercente, inclusi i contenuti minimi della risposta scritta da inviare all'utente;
- i) definire tempistiche differenziate per l'entrata in vigore della disciplina relativa all'esercizio del diritto di recesso, in funzione dell'obbligo informativo previsto, al fine di tenere conto del diverso grado di complessità che ne caratterizza l'attuazione; in particolare, è stata prevista l'immediata applicazione degli obblighi informativi relativi alla presentazione dei preventivi relativi alle attività di *scollegamento* opzionali eventualmente richieste dall'utente e un periodo di due mesi per l'entrata in vigore degli obblighi informativi di carattere generale che richiedono l'implementazione di sezioni dedicate sul sito *internet* dell'esercente; in aggiunta, si è previsto che l'obbligo di inviare all'Autorità il rapporto annuale riepilogativo sulle disattivazioni e sugli scollegamenti effettuati, di cui alla precedente lettera j), si applichi a partire dal 31 marzo 2019 con riferimento ai dati relativi all'anno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- hanno presentato osservazioni al documento per la consultazione 112/2017/R/tlr undici soggetti, di cui otto esercenti e tre associazioni di categoria;
- la consultazione ha evidenziato una generale condivisione degli obiettivi generali dell'intervento di regolamentazione; purtroppo, la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha evidenziato l'esigenza che l'intervento di regolamentazione non comporti un aggravio ingiustificato dei costi per gli esercenti al fine di non incidere negativamente sulla competitività del telecalore rispetto alle tecnologie alternative e, conseguentemente, sullo sviluppo del settore;

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

- con particolare riferimento agli orientamenti illustrati dall’Autorità in materia di regolamentazione degli allacciamenti, alcuni soggetti hanno rilevato che:
 - a) sarebbe opportuno prevedere una durata del periodo di regolazione pari ad almeno quattro anni, in analogia con quanto avviene negli altri settori regolati, al fine di assicurare una adeguata certezza e stabilità del quadro regolatorio;
 - b) sarebbe necessario includere eventuali costi di potenziamento e ampliamento della rete di telecalore nel calcolo del corrispettivo di allacciamento, in quanto l’eventuale esclusione dei suddetti costi potrebbe comportare la mancata realizzazione di potenziali allacci e una conseguente penalizzazione del settore;
 - c) sarebbe opportuno ridurre il dettaglio delle informazioni che gli esercenti sono tenuti a fornire agli utenti, sia quelle di carattere generale, sia quelle previste nella fase di preventivazione dell’allaccio, in quanto la messa a disposizione delle suddette informazioni costituirebbe un onere eccessivo per gli esercenti e non produrrebbe alcun vantaggio per gli utenti del servizio; in particolare, alcuni esercenti ritengono eccessivamente oneroso l’obbligo di riportare nel preventivo le differenti componenti di costo qualora il corrispettivo di allacciamento sia determinato in modo analitico e non forfettario; un’associazione di operatori ha segnalato all’Autorità l’opportunità di prevedere un regime semplificato di obblighi per gli esercenti di minori dimensioni, senza tuttavia fornire dettagli in merito a quali semplificazioni ritenga opportuno introdurre; tale associazione, in alternativa, ha chiesto l’esonero totale di tali esercenti dagli obblighi informativi verso l’utenza;
 - d) dal momento che nel settore del telecalore è possibile che l’attivazione della fornitura sia richiesta dopo un significativo lasso temporale dalla realizzazione dell’allacciamento – periodo durante il quale potrebbero verificarsi eventi non prevedibili e tali da rendere necessaria una revisione delle condizioni economiche di erogazione del servizio – e che nelle ipotesi di nuove lottizzazioni l’attivazione del servizio è richiesta da soggetti diversi da quelli che hanno richiesto l’allaccio, gli operatori che sono intervenuti hanno evidenziato l’esigenza che le informazioni relative al contenuto del contratto da consegnare contestualmente al preventivo di allacciamento debbano avere una valenza solo informativa e non vincolante, come invece prospettato dall’Autorità, oppure, in alternativa, debbano avere una validità temporale limitata (con la conseguenza che, decorso tale arco temporale, dovrebbero trovare applicazione le condizioni all’epoca praticate dal gestore, eventualmente diverse da quelle fornite in sede di preventivo);
 - e) sarebbe necessario posticipare l’entrata in vigore delle suddette disposizioni per consentire agli esercenti di completare le opportune modifiche gestionali, operative ed organizzative, nonché le opportune integrazioni dei sistemi informatici; tuttavia, è bene da subito osservare che le osservazioni pervenute dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione in merito al periodo di tempo necessario per effettuare i suddetti interventi preparatori sono alquanto eterogenee e non sono supportate da elementi oggettivi idonei a dimostrare

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

l'effettiva necessità di tale (eterogeneo) lasso temporale; alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato la necessità di prevedere per le reti esistenti l'applicazione di criteri di gradualità nell'entrata in vigore della nuova disciplina, coerentemente con quanto disposto dal decreto legislativo 102/2014;

- in relazione all'eventuale definizione di una soglia dimensionale di esclusione degli esercenti da alcuni degli obblighi informativi previsti verso l'Autorità è stata espressa una sostanziale condivisione; tuttavia, è bene da subito osservare che anche in tale caso le proposte formulate dai soggetti partecipanti alla consultazione, in merito ai criteri di definizione di tale soglia, sono state estremamente diversificate, con riferimento sia ai parametri di riferimento, sia ai relativi valori soglia, né sono stati adottati elementi oggettivi idonei a ritenere preferibile alcuna di tali proposte;
- le osservazioni presentate da alcuni operatori hanno evidenziato un fraintendimento degli orientamenti delineati dall'Autorità in merito all'obbligo per l'esercente di rispondere sempre alle richieste di preventivo ricevute e al divieto di veicolare informazioni promozionali sul servizio di telecalore nell'ambito del preventivo di allacciamento o di altra documentazione contrattuale;
- in risposta alla consultazione, è stata espressa una sostanziale condivisione in merito alla possibilità che gli esercenti determinino liberamente i corrispettivi di allacciamento nel rispetto di un vincolo di coerenza tra i costi ed i ricavi associati alla realizzazione degli allacciamenti; un soggetto ritiene, invece, che l'attuale contesto normativo non consentirebbe all'Autorità di definire vincoli al livello dei contributi di allacciamento applicati dagli esercenti, potendo l'Autorità definire solo criteri generali per la loro determinazione; altri soggetti hanno evidenziato che la previsione di verificare puntualmente, per ogni singolo allacciamento, che il contributo applicato all'utenza non sia superiore ai costi sostenuti dall'esercente per effettuare l'allaccio potrebbe risultare complessa da attuare oltre che onerosa, in ragione del numero elevato di allacciamenti realizzati annualmente: hanno, dunque, prospettato di prevedere la suddetta verifica di congruità a livello aggregato, sulla base di un confronto tra i costi e i ricavi relativi al complesso degli allacciamenti effettuati dal singolo esercente nel periodo di riferimento;
- con riferimento agli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 112/2017/R/tlr in merito alla regolamentazione del diritto di recesso da parte dell'utente, i partecipanti alla consultazione hanno in via generale condiviso la disciplina relativa alla *disattivazione* della fornitura e allo *scollegamento* dalla rete;
- un gestore ha evidenziato che le tipologie di valvole di intercettazione attualmente utilizzate e disponibili in commercio (di tipo stradale o installate nelle sottostazioni d'utenza) non consentono di effettuare una piombatura di sicurezza, ovvero tale da garantire la non manovrabilità della valvola senza infrangere il sigillo, rendendo necessario ricorrere a sistemi equivalenti alla piombatura quali la chiusura delle valvole di intercettazione stradale e la contestuale piombatura di altri organi della sotto-centrale, come per esempio la valvola limitatrice e/o valvole di regolazione;
- con riferimento all'attività di messa in sicurezza dell'impianto, ricompresa nel

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

perimetro dello *scollegamento*, due operatori hanno manifestato la loro contrarietà in merito all'orientamento dell'Autorità di non prevedere un corrispettivo per tale prestazione, in considerazione dell'onerosità delle operazioni ad essa sottese; uno dei suddetti operatori ritiene che la sicurezza dell'impianto di allacciamento su suolo privato vada ricompresa tra le attività che il gestore può eseguire su richiesta dell'utente, previa accettazione di un preventivo;

- in relazione agli ulteriori orientamenti dell'Autorità in materia di esercizio del diritto di scollegamento da parte dell'utente, alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno osservato che:
 - i. le attività necessarie allo *scollegamento* dell'utenza dalla rete possono comportare costi rilevanti in quanto, in assenza di valvole di intercettazione stradale, risulta necessario effettuare la sezionatura e fondellatura delle tubazioni; pertanto, dovrebbe essere consentita l'applicazione di uno specifico corrispettivo agli utenti del servizio, al fine di consentire il recupero dei suddetti costi;
 - ii. l'applicazione anche ai contratti in essere delle previsioni in materia di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente sin dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ivi compresa la previsione della nullità di eventuali clausole contrattuali che prevedano una durata minima del servizio, potrebbe comportare il mancato recupero dei costi di allacciamento, nel caso in cui il contributo di allacciamento applicato dal gestore sia inferiore al costo effettivamente sostenuto dallo stesso; inoltre tali previsioni, ad avviso dei detti operatori, potrebbero porsi in contrasto con le convenzioni stipulate tra esercenti ed enti concedenti e comportare una lesione del legittimo affidamento per gli esercenti del settore; un operatore chiede che siano in ogni caso rispettati i periodi minimi di fornitura garantiti contrattualmente;
 - iii. l'introduzione degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità e degli utenti posti in consultazione costituirebbe un onere amministrativo immotivato per gli esercenti, in ragione del numero estremamente contenuto di questi interventi; in particolare, alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che gli operatori di minori dimensioni dovrebbero essere esonerati da tali obblighi ovvero dovrebbe essere introdotto un regime semplificato; tuttavia, è bene da subito osservare che, anche in questo caso, le proposte avanzate dagli operatori in merito ai criteri di definizione della soglia di esonero dai suddetti obblighi sono alquanto diversificate, sia in relazione ai parametri di riferimento, sia in relazione ai valori soglia, né sono forniti elementi oggettivi idonei a dimostrare l'adeguatezza di alcuna delle proposte formulate;
 - iv. sarebbe necessario posticipare l'entrata in vigore delle suddette disposizioni al fine di consentire agli esercenti di completare le necessarie modifiche gestionali, operative ed organizzative, nonché le opportune integrazioni dei sistemi informatici;
 - v. sarebbe opportuno prevedere un periodo di regolazione più lungo, al fine di assicurare una adeguata certezza e stabilità del quadro regolatorio.

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel successivo documento per la consultazione 378/2017/R/tlr l’Autorità, alla luce delle osservazioni pervenute, ha espresso i propri orientamenti finali in materia di regolamentazione degli allacciamenti. In particolare:
 - a) ritenendo in parte condivisibili le osservazioni proposte al precedente documento per la consultazione, ha prospettato la possibilità di estendere la durata del primo periodo di regolazione a tre anni, in modo da poter disporre di maggiori elementi informativi sui costi del servizio di allacciamento;
 - b) ha ritenuto, accogliendo le prospettazioni di alcuni operatori, che, in un’ottica di semplificazione amministrativa, la verifica di congruità tra costi e ricavi del servizio di allacciamento debba essere svolta a livello aggregato, ovvero rispetto a tutti gli allacciamenti realizzati dall’operatore nel periodo di tempo considerato;
 - c) ha prospettato, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, di escludere dall’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità gli esercenti di minori dimensioni; in particolare, è stato previsto che gli esercenti che servono meno di 300 utenti e hanno una potenza contrattualmente impegnata complessiva inferiore a 5 MW non debbano presentare il rapporto annuale contenente gli elementi necessari per la verifica di congruità tra i costi sostenuti dall’esercente per l’attività di allacciamento e i ricavi da contributi di allacciamento;
 - d) ha previsto, anche alla luce delle osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione, che contestualmente al preventivo di allacciamento gli esercenti forniscano le necessarie informazioni relative alle condizioni economiche per l’erogazione del servizio, e che tali condizioni che l’esercente è tenuto a consegnare, debbano essere obbligatoriamente applicate esclusivamente nel caso in cui l’utente sottoscriva il contratto entro 180 giorni dalla realizzazione dell’allacciamento;
 - e) ha specificato che gli operatori possono adempiere agli obblighi informativi di valenza generale previsti dall’Autorità anche tramite un sito *internet* condiviso o il sito *internet* di associazioni o federazioni degli operatori del settore;
 - f) ha manifestato l’intenzione di estendere a cinque mesi il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento finale e l’entrata in vigore della relativa disciplina, al fine di consentire agli esercenti di adeguarsi alla regolazione;
- per quanto riguarda le disposizioni in materia di esercizio di diritto di recesso, alla luce delle osservazioni presentate rispetto al documento per la consultazione 112/2017/R/tlr, nel documento di consultazione 378/2017/R/tlr l’Autorità ha:
 - a) prospettato di estendere a tre anni la durata del primo periodo di regolazione, allineandone la durata a quella del primo periodo di regolazione in materia di contributi di allacciamento;
 - b) precisato che, diversamente da quanto sostenuto da un gestore in sede di consultazione, per lo svolgimento delle attività di *disattivazione* e *scollegamento*, la piombatura può essere effettuata anche su altri organi della sottostazione di

**Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tr
e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tr**

- utenza (quali la valvola limitatrice e/o la valvola di regolazione) o può essere sostituita da altri interventi atti a impedire all'utente di prelevare energia dalla rete, come per esempio la chiusura delle valvole di intercettazione stradali;
- c) specificato inoltre, anche a fronte di osservazioni critiche svolte da alcuni operatori in sede di consultazione, che per garantire la messa in sicurezza dell'impianto nel caso di *scollegamento* dalla rete, anche nel lungo periodo, si ritiene sufficiente l'intercettazione del circuito idraulico e la disalimentazione dei circuiti elettrici che ne fanno parte; e che tale operazione può comportare oneri significativi limitatamente al caso di reti che, per scelta di progettazione dell'esercente, sono sprovviste di valvole di intercettazione a monte del singolo punto di consegna;
 - d) chiarito, in replica alle considerazioni critiche emerse in sede di consultazione circa la presunta violazione di un legittimo affidamento, che la regolazione che si intende adottare in materia di diritto di scollegamento non modifica una disciplina già esistente, rispetto alla quale gli operatori possono aver riposto un ragionevole affidamento; gli orientamenti sottoposti a consultazione trovano, infatti, il proprio fondamento nel decreto legislativo 102/2014, che ha riconosciuto espressamente un diritto di scollegamento in capo all'utente, demandando all'Autorità il potere di definire le modalità con cui tale diritto può essere esercitato; il predetto diritto di scollegamento e il connesso potere regolatorio dell'Autorità, come chiarito all'articolo 10, comma 18, del citato decreto legislativo 102/2014, trovano applicazione anche nei contratti in essere che sono, quindi, integrati di diritto (art. 1339 c.c.) dalla disciplina definita dall'Autorità, salva l'esigenza di gradualità che tale disciplina deve garantire;
 - e) precisato, inoltre, che di legittimo affidamento può parlarsi laddove fonti autorizzate e affidabili abbiano reso assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, sulla correttezza di una determinata condotta, ciò che non può verificarsi nel caso in esame, laddove l'Autorità si sta limitando ad esercitare, per la prima volta, nuove potestà di regolazione in tale materia riconosciute direttamente dalla legge; né una convenzione conclusa con l'ente concedente, qualunque sia il contenuto di quest'ultima, può avere una forza tale da vanificare una norma di rango legislativo, quale quella – di cui all'articolo 10, comma 17, lettera b), del decreto legislativo 102/2014 – che riconosce il diritto dell'utente di scollegarsi dalla rete di telecalore;
 - f) specificato, come per gli allacciamenti, che gli operatori possono adempiere agli obblighi informativi di valenza generale previsti dall'Autorità anche tramite un sito *internet* condiviso o il sito *internet* di associazioni o federazioni degli operatori del settore;
 - g) rappresentato l'intenzione di estendere a cinque mesi il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento finale e l'entrata in vigore della relativa disciplina, allineandolo a quello previsto per la disciplina in materia di allacciamenti;
 - h) delineato un assetto delle responsabilità in materia di allacciamenti, *disattivazioni*

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

e *scollegamenti* nei casi (limitati) in cui il soggetto che cede il calore agli utenti (venditore) sia differente dal gestore della rete di telecalore; in particolare, si è ipotizzato che le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi informativi nei confronti degli utenti siano fornite dal soggetto responsabile della vendita, avvalendosi, se necessario, della collaborazione del gestore della rete; che tutti gli interventi sulla rete, inclusi gli allacciamenti, le *disattivazioni* e gli *scollegamenti*, siano effettuati dal gestore della rete, che si avvarrà del venditore per gestire le necessarie comunicazioni con gli utenti del servizio e che gli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità ricadano nella responsabilità del gestore della rete.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- hanno presentato osservazioni al documento per la consultazione 378/2017/R/tlr tredici soggetti, di cui dieci esercenti e tre associazioni di categoria;
- in generale, con riferimento agli orientamenti presentati nel precedente documento per la consultazione 112/2017/R/tlr e confermati dall'Autorità, la maggior parte degli operatori ha sostanzialmente riproposto le osservazioni già inviate al predetto documento per la consultazione 112/2017/R/tlr, evidenziando in particolare, che le nuove ipotesi regolatorie non sarebbero sufficienti a contenere i costi incrementali connessi all'attuazione della regolazione e la conseguente perdita di competitività del servizio di telecalore rispetto alle soluzioni impiantistiche alternative; inoltre, alcuni partecipanti hanno evidenziato che le disposizioni previste in materia di esercizio del diritto di recesso potrebbero metter a rischio gli investimenti già sostenuti, violando in tal modo le previsioni del decreto legislativo 102/2014 che prevede che la regolazione dell'Autorità si applichi secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati;
- alcuni partecipanti ritengono che l'estensione della durata del periodo di regolamentazione a tre anni non garantisca comunque una sufficiente stabilità del quadro normativo e hanno pertanto ribadito la preferenza per un periodo di regolamentazione della durata di quattro anni;
- alcuni soggetti hanno osservato che l'allungamento delle tempistiche di entrata in vigore della disciplina non sarebbe sufficiente per consentire agli operatori di effettuare le necessarie modifiche gestionali, operative ed organizzative, nonché le opportune integrazioni dei sistemi informatici;
- è emerso un generale consenso in relazione agli orientamenti dell'Autorità in merito all'assetto delle responsabilità connesse all'attuazione della regolazione nel caso in cui il soggetto responsabile dell'attività di vendita sia diverso dal gestore della rete; un operatore ritiene che dovrebbero essere definiti in maggior dettaglio i flussi informativi tra i due soggetti, analogamente a quanto avviene negli altri settori regolati;
- con specifico riferimento alle modifiche e integrazioni introdotte dall'Autorità in materia di regolamentazione degli allacciamenti, alcuni soggetti che hanno

**Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tr
e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tr**

partecipato alla consultazione hanno, altresì, segnalato che:

- a) la soglia dimensionale prevista per l'esclusione degli esercenti da taluni degli obblighi informativi previsti nel documento è eccessivamente restrittiva, ed hanno indicato, in alternativa, le soglie che avevano già proposto nell'ambito della prima consultazione; peraltro, è bene da subito osservare che le posizioni emerse risultano alquanto diversificate tra loro né sono stati prodotti elementi oggettivi idonei a ritenere preferibile alcuna di esse;
 - b) risulterebbe difficile individuare la data effettiva di realizzazione di un allacciamento, in quanto generalmente non è oggetto di formalizzazione nell'ambito del rapporto contrattuale; e, pertanto, sarebbe opportuno far decorrere il periodo di validità delle condizioni contrattuali di fornitura dalla data di accettazione del preventivo;
- con riferimento alle modifiche e integrazioni introdotte dall'Autorità in materia di regolamentazione del diritto di recesso, alcuni partecipanti alla consultazione hanno evidenziato che:
 - a) per quanto riguarda il perimetro dell'attività di *scollegamento*:
 - in alcuni casi non è possibile piombare direttamente le valvole di intercettazione ed è dunque opportuno che venga prevista la possibilità che la piombatura possa essere effettuata anche su altre componenti della sottostazione di utenza;
 - ai fini della messa in sicurezza dell'impianto di allacciamento, non si ritiene sufficiente l'intercettazione del circuito idraulico operata con la sola chiusura delle valvole di intercettazione; anche in presenza di valvole di intercettazione su suolo pubblico, occorre prevedere il sezionamento e la fondellatura delle tubazioni;
 - la messa in sicurezza dell'impianto (inclusa dall'Autorità nel perimetro dell'attività di *scollegamento*) può quindi comportare oneri significativi (sezionatura e "fondellatura" delle tubazioni); per tale ragione, alcuni soggetti ritengono che tale prestazione dovrebbe avvenire esclusivamente a fronte del pagamento di uno specifico corrispettivo;
 - b) la nullità dei vincoli minimi di durata del contratto di fornitura dovrebbe essere applicata limitatamente ai contratti nuovi; altri operatori ritengono invece necessario prevedere una gradualità di applicazione della disciplina per le reti esistenti.

RITENUTO, IN GENERALE, OPPORTUNO:

- prevedere che l'intervento di regolamentazione dell'Autorità oggetto del presente provvedimento avvenga secondo criteri di gradualità, non solo per le reti in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 102/2014, ma anche per le reti realizzate successivamente, in modo da salvaguardare gli investimenti effettuati e la concorrenza; e che, nello specifico, la suddetta gradualità sia applicata nella definizione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e nella definizione della disciplina del diritto di recesso dell'utente;

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

- confermare l'estensione a 3 (tre) anni del periodo di regolazione dei profili oggetto del presente provvedimento, al fine di contemperare le due contrapposte esigenze di garantire, da un lato, ai gestori di rete una sufficiente stabilità della regolamentazione del settore, come emerso nell'ambito della consultazione e, al contempo, garantire, dall'altro lato, l'esigenza – fondamentale in momenti di *start up* regolatori come quello attuale – di consentire una revisione complessiva della disciplina non appena siano disponibili dati più dettagliati (in particolare in relazione ai costi del servizio di allacciamento, per effetto dell'introduzione in capo agli esercenti degli obblighi informativi previsti nel presente provvedimento);
- definire l'assetto di responsabilità connesse all'attuazione della regolazione oggetto del presente provvedimento nei casi (limitati) in cui il soggetto responsabile del servizio di vendita non faccia parte del medesimo gruppo societario del gestore della rete, inclusa la definizione dei flussi informativi tra i due soggetti, condividendo le osservazioni formulate da taluni esercenti nell'ambito della consultazione;
- confermare la previsione di un lasso di tempo di 5 (cinque) mesi tra la pubblicazione del provvedimento finale e l'entrata in vigore della regolazione, al fine di consentire agli esercenti di effettuare le modifiche gestionali, operative ed organizzative funzionali alla sua attuazione; un tale termine appare congruo con l'esperienza maturata dall'Autorità anche in altri settori, mentre in sede di consultazione non sono stati forniti elementi oggettivi idonei a dimostrare la necessità di un periodo di tempo maggiore;
- prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento trovino applicazione transitoria, fino alla definizione da parte dell'Autorità dei criteri per la determinazione delle tariffe di cessione del calore, nel caso di reti in cui sussista un obbligo di allacciamento per gli utenti imposto da Comuni o Regioni, al fine di assicurare la coerenza complessiva tra i criteri tariffari applicati.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

con specifico riferimento alla disciplina in materia di allacciamenti

- confermare l'ipotesi che gli esercenti determinino liberamente i corrispettivi di allacciamento nel corso del primo periodo di regolamentazione, anche ai fini di un'introduzione graduale della regolamentazione, nel rispetto di un vincolo di coerenza complessivo tra i costi ed i ricavi associati alla realizzazione degli allacciamenti;
- confermare l'ipotesi di escludere dai costi relativi all'attività di allacciamento eventuali costi afferenti ad altre attività, quali il potenziamento e lo sviluppo della rete, in quanto si tratta di una attività indubbiamente esterna al perimetro dell'allacciamento: la rete di distribuzione infatti rientra tra gli *asset* remunerati attraverso il prezzo di erogazione del servizio;
- confermare l'ipotesi di prevedere un'attività di verifica della congruità tra costi e ricavi sostenuti dagli esercenti per l'attività di allacciamento, introducendo a tal fine

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

in capo agli stessi esercenti l'obbligo di inviare all'Autorità uno specifico rapporto annuale;

- confermare, altresì, l'introduzione di specifici obblighi informativi in capo agli esercenti in merito al costo associato a ciascun allacciamento, alle relative determinanti e al contributo applicato all'utenza (nell'ambito di un rapporto annuale di riepilogo sugli allacciamenti effettuati), al fine di monitorare l'attività di allacciamento e di disporre delle informazioni necessarie per effettuare un'eventuale revisione dei criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento al termine del periodo di regolazione, introducendo gli elementi di semplificazione di cui al successivo alinea;
- prevedere la facoltà per gli esercenti di minori dimensioni di chiedere all'Autorità l'esonero dall'obbligo di inviare il rapporto riepilogativo sugli allacciamenti effettuati di cui al precedente alinea; ciò in un'ottica di semplificazione della regolazione per tali esercenti di minori dimensioni, come emerso anche in sede di consultazione;
- innalzare, anche alla luce delle osservazioni pervenute e nell'ottica di una semplificazione amministrativa, la soglia dimensionale di cui al precedente punto rispetto a quella prospettata nel documento per la consultazione 378/2017/R/tlr, prevedendo l'esclusione dagli obblighi informativi degli esercenti con un numero di utenti inferiore a 750 utenti e una potenza complessivamente contrattualizzata inferiore a 12 MW; confermare, dunque, la definizione della suddetta soglia dimensionale sulla base del numero di utenti serviti e della potenza complessiva contrattualizzata al fine di tener conto dei casi di esercenti che servono un numero limitato di utenti ma caratterizzati da consumi particolarmente elevati; una tale definizione dei valori soglia dei due predetti parametri si ritiene idonea a coniugare le due contrapposte esigenze di assicurare, da un lato, la semplificazione della regolazione per gli esercenti di minori dimensioni, emersa dalla consultazione, e di garantire, dall'altro lato, l'efficacia complessiva dell'intervento di regolazione dell'Autorità;
- in coerenza con quest'ultima, comunque imprescindibile, esigenza, prevedere che gli esercenti di minori dimensioni siano in ogni caso tenuti a fornire all'Autorità una stima dei costi di allacciamento degli utenti, al fine di garantire la disponibilità di dati, ancorché indicativi, in merito a tale categoria di esercenti;
- confermare l'introduzione in capo agli esercenti di specifici obblighi informativi verso gli utenti, sia in termini di informazioni da pubblicare anche tramite sito *internet*, sia in termini di informazioni da rendere disponibili in fase di preventivazione dell'allacciamento e nei successivi contratti con l'utente, al fine di assicurare la massima trasparenza sui contenuti e sui costi per l'utente associati all'allacciamento alla rete di telecalore; prevedere contestualmente l'esonero degli esercenti di minori dimensioni dai suddetti obblighi informativi che richiedono la disponibilità di un sito *internet*;
- semplificare, rispetto a quanto prospettato in fase di consultazione, i contenuti informativi minimi del preventivo di allacciamento prevedendo, in particolare, di eliminare l'indicazione del dettaglio dei costi di allacciamento nel caso di preventivi

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

definiti analiticamente, al fine di tener conto delle osservazioni in tal senso formulate nell'ambito della consultazione, salvaguardando, al contempo, l'obiettivo di tutela dell'utenza garantendo la disponibilità delle informazioni indispensabili per una scelta consapevole;

- confermare, in ragione degli stessi obiettivi di trasparenza e di tutela dell'utenza, la previsione che gli esercenti, contestualmente al preventivo dell'allacciamento, siano tenuti a fornire ai potenziali utenti le condizioni economiche di erogazione del servizio; limitare la cogenza di tali condizioni economiche ai soli casi in cui l'utente sottoscriva il contratto di fornitura del servizio entro 180 giorni dalla data di accettazione del preventivo di allacciamento al fine di tenere conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione; prevedere altresì che nel caso in cui la realizzazione dell'allacciamento sia posticipata al termine della stagione termica, le condizioni economiche contrattuali consegnate dall'esercente contestualmente al preventivo di allacciamento siano vincolanti anche qualora siano decorsi oltre 180 giorni tra la data di realizzazione dell'allacciamento e la data di accettazione del relativo preventivo;
- confermare, alla luce delle risultanze della consultazione, la previsione che gli esercenti siano sempre tenuti a presentare al richiedente un preventivo di allacciamento, fatta eccezione per i casi in cui l'esercente può rispondere negativamente, motivando l'impossibilità di eseguire i lavori; confermare, inoltre, che tale eccezione non trovi applicazione nel caso in cui sussiste un obbligo di allaccio dell'utenza alla rete di telecalore;
- confermare, alla luce delle risultanze della consultazione, la previsione che il preventivo di allacciamento costituisca un'offerta inderogabile, che abbia una validità temporale non inferiore ai tre mesi e che la sua accettazione ne prolunghi la validità fino alla completa esecuzione dell'allacciamento;
- disciplinare le modalità con cui è possibile presentare richiesta di allacciamento all'esercente il servizio, riducendo la tipologia dei canali di trasmissione che l'esercente deve obbligatoriamente prevedere, al fine di tener conto della situazione eterogenea del settore e in un'ottica di gradualità nell'introduzione della regolazione; ferme restando le ipotesi di esonero, si prevede che gli esercenti indichino nel proprio sito *internet* le modalità con cui i richiedenti possono presentare la richiesta di allacciamento o di preventivazione dell'allacciamento: tra tali modalità rientrano almeno l'invio della richiesta tramite posta, posta elettronica, sito *internet* o tramite eventuale sportello fisico reso disponibile dall'esercente, compilando un apposito modulo accessibile anche tramite il sito *internet* dell'esercente e presso eventuali sportelli fisici.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

con specifico riferimento alla disciplina in materia di esercizio del diritto di recesso

- confermare, che l'utente possa esercitare il diritto di recesso riconosciuto dal decreto

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

legislativo 102/2014, richiedendo al gestore, in alternativa, la *disattivazione* della fornitura oppure lo *scollegamento* dalla rete;

- disciplinare le modalità con cui l'utente può presentare richiesta di *disattivazione* o di *scollegamento* all'esercente il servizio, prevedendo che tale richiesta può essere presentata in ogni momento, salvo preavviso di un mese, al fine di tener conto della situazione eterogenea del settore;
- definire le attività minime che l'esercente è tenuto a svolgere nel caso di *disattivazione* della fornitura e di *scollegamento* dalla rete prevedendo di ricomprendere nel perimetro dello *scollegamento*, in luogo della più generale richiesta di messa in sicurezza dell'impianto, le specifiche attività di disalimentazione delle apparecchiature elettriche e di intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata;
- prevedere che le attività di *disattivazione* della fornitura e di *scollegamento* dalla rete vengano svolte dall'esercente senza alcun onere in capo all'utente, in considerazione del fatto che: (a) in presenza di valvole di intercettazione a monte del singolo punto di consegna, la separazione idraulica comporta costi relativamente contenuti; (b) la sezionatura e fondellatura delle tubazioni si rende necessaria esclusivamente nel caso in cui non siano state posizionate le suddette valvole di intercettazione; (c) tale ultima condizione deriva esclusivamente da scelte progettuali dell'esercente e che, pertanto, non può comportare oneri a carico dell'utente del servizio;
- al fine di tenere conto delle esigenze di gradualità dell'intervento di regolamentazione e di salvaguardia degli investimenti realizzati dagli esercenti, anche alla luce delle concrete situazioni emerse nell'ambito della consultazione, prevedere che, fino al termine del primo periodo di regolazione, continuino ad applicarsi le clausole dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento che prevedono il recupero dei costi di allacciamento tramite l'applicazione di corrispettivi o penali in caso di recesso anticipato da parte dell'utente o di periodi minimi di durata contrattuale;
- le suddette clausole si considerino conseguentemente come non apposte a partire dal primo giorno successivo al termine del primo periodo di regolazione, al fine di favorire un corretto funzionamento del mercato dei servizi di climatizzazione;
- prevedere che i contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento in caso di recesso anticipato dell'utente possano prevedere l'applicazione di un corrispettivo, purché tale corrispettivo sia volto unicamente a coprire i costi di allacciamento sostenuti dall'esercente e sia definito in modo trasparente nella fase di sottoscrizione della richiesta di allacciamento;
- introdurre in capo agli esercenti specifici obblighi informativi verso l'Autorità in merito alle *disattivazioni* e agli *scollegamenti* effettuati, al fine di consentire di monitorare lo stato del settore e il rispetto della regolazione di riferimento, nonché di valutare eventuali successive revisioni di tale regolazione;
- esonerare gli esercenti di minori dimensioni, individuati sulla base della soglia dimensionale di cui ai precedenti alinea, dai suddetti obblighi informativi verso l'Autorità, in un'ottica di semplificazione della regolazione per tali esercenti, come

Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr

- suggerito dalla consultazione;
- confermare l'introduzione in capo agli esercenti di specifici obblighi informativi al fine di assicurare la massima trasparenza nei confronti degli utenti (anche potenziali) del servizio in relazione all'esercizio del diritto di recesso, prevedendo contestualmente, per gli esercenti di minori dimensioni, l'esonero dagli obblighi che richiedano la disponibilità di un sito internet

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione del Testo unico in materia di allacciamenti e modalità di esercizio del diritto di recesso

- 1.1 È approvato il Testo Unico della regolazione in materia di allacciamenti e modalità di esercizio del diritto di recesso per il periodo 2018-2020 (TUAR), allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).

Articolo 2

Disposizioni transitorie

- 2.1 Il periodo di regolazione 2018-2021 ha inizio a partire dal 1° giugno 2018 e si conclude il 31 dicembre 2021.
- 2.2 Nelle more della conclusione del procedimento avviato con deliberazione 111/2017/R/tlr in materia di separazione contabile e amministrativa nel servizio di telecalore, i criteri di attribuzione dei costi indiretti di cui al comma 4.2, lettera d), dell'Allegato A al presente provvedimento sono definiti autonomamente dagli esercenti.
- 2.3 Gli esercenti, contestualmente all'invio della documentazione di cui al comma 4.2 dell'Allegato A al presente provvedimento, inviano all'Autorità un rapporto in cui sono descritti i criteri di attribuzione dei costi indiretti di cui al precedente comma 2.2.
- 2.4 Le disposizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento trovano applicazione in via transitoria, fino alla determinazione, da parte dell'Autorità, dei relativi criteri per la determinazione delle tariffe di cessione del calore anche per le reti per le quali è stato previsto da Comuni o Regioni un obbligo di allacciamento.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità

**Versione modificata ed integrata dalle deliberazioni 3 maggio 2018, 277/2018/R/tr
e 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tr**

www.autorita.energia.it.

18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni